

N. 19/2020 ADR



TRIBUNALE ORDINARIO DI LA SPEZIA

Il Giudice dott. Gabriele Giovanni Gaggioli,

visti gli atti del presente procedimento di accordo di composizione della crisi promosso da

 rappresentato e difeso dall'avv.

Barbara Spella ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore a La Spezia Via Di Monale n. 36, con l'assistenza del gestore della crisi dott.ssa Armanda Borghesi,

Premesso che in data 04.11.2020 depositava proposta di accordo di composizione della crisi con il seguente contenuto.

*L'attivo a disposizione di si compone dello stipendio mensile pari in media ad Euro 1.551,33 netti (il ricorrente, in forza di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, è dipendente della società Nautica Service srl con sede a Viareggio, e svolge le mansioni di autista, magazziniere e commesso).

*Il passivo a carico di ammonta ad Euro 641.608,65 così composto: Euro 3.625,65 in prededuzione; Euro 637.983,00 al chirografo (vedasi pagine 2 e 3 della relazione del gestore della crisi quanto agli importi specifici dei vari crediti ed ai gradi di prelazione).

*Il nucleo familiare convivente di si compone dello stesso, della moglie, e dei due figli minorenni, tutti residenti a

La somma mensile di cui [] necessita per soddisfare le esigenze minime familiari ammonta ad Euro 1.600,00 (per l'elenco delle spese vedasi pagina 4 della relazione del gestore della crisi).

*La proposta di accordo di composizione della crisi prevede il conferimento di attivo patrimoniale pari ad Euro 4.800,00, tramite n. 48 rate mensili di Euro 100,00 cadauna da versarsi da parte di [] (con scadenza della prima rata all'ultimo giorno del mese successivo a quello del passaggio in giudicato del decreto di omologazione).

Il versamento delle rate mensili pari ad Euro 100,00 è garantito da []
[] che ha sottoscritto la proposta ex art. 8 co. 2 Legge 3/2012 (*rectius* ha sottoscritto la procura alle liti conferita al procuratore costituito identificandosi espressamente quale garante di [] è titolare di pensione con rateo mensile netto pari a in media ad Euro 1.248,00.

Il versamento delle rate mensili (da parte di []
verrà effettuato a favore del gestore della crisi che provvederà alla distribuzione annuale ai creditori secondo l'ordine delle cause di prelazione.

La proposta di accordo di composizione della crisi prevede il pagamento dei creditori, tramite l'attivo conferito, nel seguente ordine, con un onere totale di Euro 4.774,02:

- pagamento integrale dei creditori in prededuzione (onere Euro 3.625,65);
- pagamento nella misura dello 0,18% dei creditori al chirografo (onere Euro 1.148,37).

Premesso che il Giudice, con provvedimento del 12.01.2021, rilevava le seguenti problematiche ostative all'ammissione della procedura: mancato adempimento dell'incombente di cui all'art. 9 co. 1 Legge 3/2012 in punto di comunicazione della proposta di accordo, entro tre giorni dal deposito presso il Tribunale, all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo

domicilio fiscale del proponente; mancato deposito delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni relative a [redacted], in violazione dell'art. 9 co. 2 Legge 3/2012; mancato deposito del certificato di stato di famiglia di [redacted] in violazione dell'art. 9 co. 2 Legge 3/2012;

Premesso che [redacted] in data 20.01.2021 depositava i seguenti documenti: comunicazioni in data 13.01.2021 della proposta di accordo all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del proponente; dichiarazioni dei redditi di [redacted] relative agli anni 2018, 2019, 2020; certificato di stato di famiglia di [redacted] [redacted] in data 16.01.2021;

Osservato che la proposta di accordo di composizione della crisi avanzata da [redacted] soddisfa i requisiti di ammissibilità di cui agli artt. 7, 8 e 9 Legge 3/2012, conseguendone che il procedimento deve proseguire ai sensi dell'art. 10 Legge 3/2012 con l'ammissione del ricorrente alla procedura di accordo di composizione della crisi, la convocazione dei creditori per l'espressione del voto sulla proposta (nei termini di cui all'art. 11 co. 1 Legge 3/2012) e la successiva comparizione in udienza;

P.Q.M

- A) Ammette la proposta di accordo di composizione della crisi avanzata da [redacted]
- B) Fissa l'udienza del 16.03.2022 ore 10:30 per la comparizione del sovra-indebitato, dei creditori, e del gestore della crisi.

C) Dispone che il gestore della crisi provveda alla comunicazione ai creditori della seguente documentazione: la proposta di accordo di composizione della crisi del 04.11.2020 comprensiva della relazione del gestore della crisi, il presente provvedimento.

La comunicazione a ciascuno creditore deve avvenire presso la residenza o la sede legale, tramite posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento o consegna a mani con sottoscrizione per ricevuta da parte del legale rappresentante, almeno trenta giorni prima del termine ex art. 11 co. 1 Legge 3/2012.

La comunicazione della proposta di accordo di composizione della crisi relativamente al credito erariale deve essere effettuata nei confronti sia dell'ente impositore (Agenzia delle Entrate, Inps) sia dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, ai fini dell'esercizio del voto o della precisazione del credito secondo le rispettive competenze.

D) Avvisa i creditori che a norma dell'art. 11 co. 1 Legge 3/2012 *"I creditori fanno pervenire, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, all'organismo di composizione della crisi, dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta, come eventualmente modificata almeno dieci giorni prima dell'udienza di cui all'art. 10, comma 1. In mancanza, si ritiene che abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro comunicata"*.

L'organismo di composizione della crisi (al quale devono essere inviate le dichiarazioni di voto) si identifica nel caso di specie nel gestore della crisi dott.ssa Armanda Borghesi.

L'udienza di cui all'art. 10 co. 1 Legge 3/2012 (entro dieci giorni prima della quale i creditori devono esprimere il voto) si identifica nel caso di specie in quella fissata per il prossimo 16.03.2022 ore 10:30.

E) Stabilisce quale idonea forma di pubblicità della proposta e del presente provvedimento la pubblicazione sul sito internet del Tribunale ordinario di La Spezia

(http://www.fallimentilaspezia.com/index.php?altre=composizione_crisi), a cura del gestore della crisi, degli estremi della presente procedura (nominativo del sovra-indebitato, numero della procedura, tipologia della procedura, pec della procedura, data dell'udienza, nominativo del gestore della crisi, nominativo del Giudice assegnatario della procedura).

F) Dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, con l'avvertenza che la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili.

G) Invita il gestore della crisi al deposito alla data d'udienza di informativa sui voti espressi (ivi compresa l'ipotesi di silenzio assenso ex art. 11 co. 1 secondo periodo Legge 3/2012) con indicazione delle percentuali di voti negativi e voti positivi, allegando altresì sia tutte le comunicazioni effettuate dal gestore della crisi ai creditori sia le comunicazioni nelle more pervenute al gestore della crisi dai creditori.

H) Dispone che la cancelleria comunichi il presente provvedimento al procuratore costituito di (avv. Barbara Spella) nonché al gestore della crisi dott.ssa Armanda Borghesi.

La Spezia, 07.01.2022

Il Giudice,

dott. Gabriele Giovanni Gaggioli